

FAQ

Quesito: È possibile prendere parte alla procedura di cui all'Avviso Pubblico 2/2026 per le Piccole e Medie Imprese (PMI) e/o imprese sociali?

L'Avviso Pubblico 2/2026, all'interno del paragrafo "soggetti ammessi", esplicita chiaramente che: *"possono partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti, purché non aventi scopo di lucro: associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, fondazioni, **altri enti di carattere privato diversi dalle società** costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, che svolgano attività di interesse generale"*.

Altrettanto esplicitamente, all'interno dello stesso paragrafo, viene evidenziato che: ***"sono escluse le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, anche se facenti parte di ATS"***.

Tale impostazione non deriva da una scelta discrezionale operata dall'Amministrazione, bensì dal quadro regolamentare vigente e dalla destinazione attribuita all'immobile dalla Città. Il compendio immobiliare è stato infatti inserito, con deliberazione della Giunta Comunale, all'interno dell'elenco dei beni immobili di proprietà della Città assegnabili in concessione per finalità di interesse pubblico e sociale a favore di enti ed associazione senza scopo di lucro. Tale scelta si inserisce in maniera del tutto coerente all'interno del tracciato normativo delineato dal Regolamento Comunale n. 397/2021 "Acquisizione, Gestione e Valorizzazione dei Beni Immobili", che disciplina, al Capo II, Sezione II, le modalità di assegnazione del patrimonio immobiliare comunale agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro.

Una volta definita la destinazione dell'immobile, i requisiti soggettivi dei partecipanti non sono rimessi alla discrezionalità del singolo Avviso Pubblico, ma discendono direttamente dal Regolamento medesimo, il cui articolo 14 da un lato individua i soggetti ammessi alle procedure di assegnazione - identificandoli negli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE PATRIMONIO

sociale - e dall'altro esclude le imprese sociali, le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

La Dirigente di Divisione
dr.ssa Paola MARENGO
*(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i)*